

Publicato il 30/09/2021

N. 10083/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02326/2018 REG.RIC.

N. 05029/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2018, proposto da Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Fattori, Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Antonino Apreda non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5029 del 2018, proposto da Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Fattori, Ottavio Grandinetti, Andrea Aurelio Di Todaro, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Adoc – Associazione per la Difesa e L'Orientamento dei Consumatori, Antonino Apreda non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2326 del 2018:

per la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione:

a) della delibera n. 496/17/CONS adottata il 20 dicembre 2017 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche solo "Autorità" o "AGCom"), avente ad oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 20 dicembre 2017 (doc. n. 2);

b) di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse, «la relazione del Commissario (...) relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», non conosciuta, ma menzionata nelle premesse della citata delibera n. 496/17/CONS..

quanto al ricorso n. 5029 del 2018:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione:

a) della delibera n. 69/18/CONS adottata il 14 febbraio 2018 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche solo "Autorità" o "AGCom"), avente ad oggetto «Diffida alla società Sky Italia s.r.l., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 1 aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'articolo 1, commi 1-quater e

3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l'articolo 6, dell'allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS», provvedimento comunicato alla ricorrente in data 16 febbraio 2018 e pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 21 febbraio 2018 (doc. 2);

b) di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: b.1) la delibera AGCom n. 519/15/CONS, del 25 settembre 2015, avente ad oggetto «Approvazione del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche», con i relativi allegati, ivi compreso l'Allegato A, ivi compresi l'art. 6 di cui allo stesso Regolamento nonché l'Allegato 1 (doc. 3), provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 11977/2017 pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tar (doc. 4); b.2) la delibera AGCom n. 495/17/CONS del 19 dicembre 2017, avente ad oggetto «Approvazione delle linee guida sull'attività di vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore dall'articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172», con le Linee Guida ad essa allegate (doc. 5), provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 2325/2018 pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tar (doc. 6); b.3) la delibera AGCom n. 496/17/CONS del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» (doc. 7), provvedimento peraltro già impugnato dall'odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 2326/2018 pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tar (doc. 8); b.4) «la relazione del Commissario (...) relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», non conosciuta, ma menzionata nella citata delibera n. 69/18/CONS.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SKY ITALIA S.R.L. il 11/6/2019 :

per ottenere, previa adozione delle opportune misure cautelari:

I) la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione,

[l'ordine alfabetico segue quello del ricorso introduttivo]

c) della delibera n. 127/19/CONS adottata il 18 aprile 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche solo "Autorità" o "AGCom"), avente ad oggetto "Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Sky Italia s.r.l. per l'inottemperanza alla diffida impartita con delibera n. 69/18/CONS (Contestazione n. 20/18/DTC)", con cui l'Autorità ha irrogato la sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro ingiungendo a Sky di pagarla entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento intervenuta il 24 aprile 2019 (doc. 23; la numerazione segue quella del ricorso introduttivo);

d) di tutti gli atti e provvedimenti ad essa comunque presupposti, connessi, coevi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi:

- la Contestazione n. 20/18/DTC del 28 dicembre 2018, notificata a mezzo PEC alla ricorrente il successivo 8 gennaio 2019 (doc. 24);

- ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, le delibere AGCom n. 581/15/CONS («Approvazione del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni»), n. 401/10/CONS

(«Disciplina dei tempi dei procedimenti»), n. 223/12/CONS («Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità») e n. 265/15/CONS («Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»), con i relativi allegati, tutte citate nelle premesse della delibera n. 127/19/CONS;

- in ogni caso, tutti gli atti impugnati con il ricorso principale – nei confronti dei quali, ad ogni buon conto, nuovamente ci si grava – di seguito trascritti con lo stesso ordine alfabetico ivi utilizzato:

a) la delibera n. 69/18/CONS adottata il 14 febbraio 2018 dall'Autorità, avente ad oggetto «Diffida alla società Sky Italia s.r.l., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 1 aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'articolo 1, commi 1-quater e 3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l'articolo 6, dell'allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS», provvedimento comunicato alla ricorrente in data 16 febbraio 2018 e pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 21 febbraio 2018 (doc. 2);

b) ogni altro atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: b.1) la delibera AGCom n. 519/15/CONS, del 25 settembre 2015, avente ad oggetto «Approvazione del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche», con i relativi allegati, ivi compreso l'Allegato A, ivi compresi l'art. 6 di cui allo stesso Regolamento nonché l'Allegato 1 (doc. 3), provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 11977/2017 pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tar (doc. 4); b.2) la delibera AGCom n. 495/17/CONS del 19 dicembre 2017,

avente ad oggetto «Approvazione delle linee guida sull'attività di vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore dall'articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172», con le Linee Guida ad essa allegata (doc. 5), provvedimenti peraltro già impugnati dall'odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 2325/2018 pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tar (doc. 6); b.3) la delibera AGCom n. 496/17/CONS del 20 dicembre 2017, avente ad oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» (doc. 7), provvedimento peraltro già impugnato dall'odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 2326/2018 pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tar (doc. 8); b.4) «la relazione del Commissario (...) relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», non conosciuta, ma menzionata nella citata delibera n. 69/18/CONS;

II) la revoca della sanzione pecuniaria di 1.000.000 di euro irrogata all'odierna ricorrente con la citata delibera AGCom n. 127/19/CONS, o, in subordine e salvo gravame, la modifica di tale delibera, comunque con la riduzione della sanzione irrogata..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma e di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza del giorno 2 dicembre 2020 il Consigliere Alfonso Graziano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I due ricorsi in epigrafe indicati devono essere riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm..

Con il primo di essi (n. 2326/2018 del RG) la Sky Italia srl intende ottenere la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione della delibera n. 496/17/CONS adottata il 19 dicembre 2017 dall'Autorità garante nelle comunicazioni, avente per oggetto «Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 20 dicembre 2017, e di ogni altro atto presupposto, connesso, coevo o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, *in partibus quibus* e nei limiti dell'interesse, «la relazione del Commissario (...) relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», non conosciuta, ma menzionata nelle premesse della citata delibera n. 496/17/CONS.

1.1 La delibera impugnata trova il suo fondamento nell'art.19-quinquiesdecies della legge 4 dicembre 2017, n. 172, con cui ha inserito tra le norme già contenute nel d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 (meglio noto come decreto Bersani bis), una serie di disposizioni tese a contrastare il fenomeno della fatturazione anticipata a 28 giorni in luogo di quella ordinaria mensile. Fenomeno che, diffusosi tra la fine del 2015 e l'inizio del 2017 tra la maggior parte degli operatori di telefonia, si è esteso anche tra gli altri operatori dei servizi di comunicazione elettronica, tra cui la stessa Sky Italia s.r.l. che fornisce servizi televisivi a pagamento.

Tale pratica è consistita nella modifica del sistema di fatturazione e nella sua ridefinizione con una periodicità a 28 giorni, in modo pregiudizievole per gli utenti sia sotto il profilo economico (in quanto si è creata una tredicesima mensilità di fatturazione e, dunque, un aumento pari a circa l'8,6%), sia sotto il profilo della trasparenza (perché impedisce la comparabilità delle offerte ed il consapevole controllo della spesa). Tanto che nella primavera del 2017 l'AGCom era già intervenuta nel settore di telefonia con la Delibera 121/17/CONS per imporre sulle linee fisse, una periodicità di fatturazione su base mensile e, sulle linee mobili, una periodicità di almeno quattro settimane.

L'art. 19-quinquiesdecies del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, dunque, ha inserito nell'art. 1 del decreto Bersani bis" i seguenti commi:

«1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni».

Per effetto di tale disposizione alle imprese che avevano adottato la tariffazione a 28 giorni, inclusa la ricorrente, è stato imposto di tornare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, alla tariffazione su base mensile.

Sempre sulla base di tali disposizioni l'Autorità ha adottato la deliberazione n. 496/17/CONS, con cui da introdotto "Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1-quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40", prevedendo i seguenti "Principi di attuazione":

«1. Le informazioni, veicolate con qualsiasi mezzo agli utenti, circa i prezzi dei servizi, i tempi e le modalità attraverso le quali la modifica della cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi interverrà, devono essere fornite, dagli operatori di cui all'art. 1, comma 1-ter, del decreto legge n. 7/2007, in maniera chiara, trasparente ed esaustiva con almeno due mesi di anticipo rispetto al momento della modifica.
2. Gli operatori riportano sulle home page dei propri siti web, dandone ampia evidenza, le informazioni di cui al comma 1.

Gli utenti hanno diritto ad ottenere le informazioni di cui al comma 1 anche mediante il ricorso agli strumenti di self care (call center, aree di self care dei siti web ed app).

Gli utenti di servizi di comunicazioni su rete fissa hanno diritto a ricevere le informazioni di cui al comma 1 sia tramite apposita comunicazione allegata alla fattura, sia tramite chiamata diretta effettuata dall'operatore, anche tramite sistemi IVR (interactive voice response).

2. Gli utenti di servizi di comunicazioni su rete mobile hanno diritto a ricevere le informazioni di cui al comma 1 sia tramite SMS, sia tramite comunicazione veicolata attraverso l'app di self care e, nel caso in cui l'utente fruisca di servizi post-pagati, attraverso la documentazione di fatturazione.

Gli utenti di servizi di TV a pagamento hanno diritto a ricevere le informazioni di cui al comma 1 sia tramite la documentazione di fatturazione, sia tramite comunicazione inviata alla set-top box».

Deliberazione, questa che la ricorrente impugna affidandosi a otto motivi che possono essere così raggruppati ed esaminati.

2. Con un primo gruppo di motivi, quelli riportati sub lettera A del ricorso introduttivo ai numeri I, II, III, IV, V e VI, Sky Italia srl si duole della illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 19-quinquiesdecies del d.l. 148/2017 introdotto in sede di conversione con la legge 4 dicembre 2017, n.172 e, dunque, dell'illegittimità, anche derivata, della delibera n.495/17/CONS che ne costituisce atto applicativo.

2.1 Nella prospettazione della ricorrente l'illegittimità costituzionale e comunitaria del citato art.19-quinquiesdecies si radicherebbe quanto al motivo I, nella violazione dell'art.77 comma 2 Cost., stante l'assenza dei requisiti per la decretazione d'urgenza e, quando alla legge di conversione e l'estraneità della norma alle materie e alle finalità del decreto stesso; quanto al motivo II nella introduzione di misure ulteriori e più severe rispetto a quelle previste dalle direttive europee a protezione dei consumatori, in violazione dei livelli di armonizzazione completa o massima previste dall'art.4 della direttiva UE 2011/83/UE e dall'art.4 della direttiva 2005/29/CE, operando una presunzione di illegittimità delle offerte commerciali con cadenza diversa, e, dunque, quanto al motivo III, comprimendo la libertà di iniziativa economica in violazione degli artt.3 e 41 Cost.; quanto al motivo IV nel fatto che essa ricorrente non fornisce "servizi di comunicazione elettronica" e per questo non rientra tra i soggetti destinatari del d.lgs n.259/2003 e, ove anche vi rientrasse, la legge stessa violerebbe comunque le direttive comunitarie in materia di comunicazione elettronica che non consentirebbero di imporre una periodicità di fatturazione; quanto al motivo V, la illegittimità costituzionale e comunitaria della legge si appunterebbe sulla devoluzione all'AGCom di poteri di vigilanza e sanzionatori in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, che spettano, invece, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; quanto, infine al motivo VI sulla introduzione di un apparato sanzionatorio abnorme e inedito.

2.2 Con il VII motivo, riportato sub lettera B del ricorso introduttivo Sky Italia srl deduce il difetto assoluto di attribuzione o, in subordine l'incompetenza assoluta dell'Autorità alla adozione del provvedimento impugnato, atteso che l'art.1 comma 1 quater, del d.l. 7/2007 avrebbe una portata circoscritta alla "pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali".

2.3 Con l'VIII ed ultimo motivo, richiamato il IV motivo, Sky Italia srl torna innanzitutto a dedurre l'inapplicabilità nei suoi confronti della normativa in materia di comunicazioni elettroniche e, dunque, la radicale inapplicabilità della predetta disciplina sul diritto di recesso. Nella prospettazione della ricorrente, infatti, lo ius variandi previsto dall'art. 70 comma 4 del d. lgs. n.259/2003 con riferimento agli operatori di comunicazioni elettroniche, che darebbe diritto al recesso, non potrebbero trovare applicazione nella fattispecie. Questo perché il «ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o multipli del mese» di cui alla delibera n. 495/17/CONS e la conseguente rideterminazione su 12 ratei mensili del costo annuale dell'abbonamento, non sono modifiche imposte dalle imprese, ma adempimento dell'obbligo imposto dalle norme citate e qui impuginate.

3. I motivi di impugnazione ricorso, così come articolati e proposti, possono esaminati congiuntamente come segue.

4. Le principali doglianze su cui si appunta il ricorso introduttivo si riferiscono alla lamentata illegittimità dell'art.19-quinquiesdecies d.l. n.148/2017 in l. n.172/2017, che il legislatore ha introdotto per contrastare in via normativa il fenomeno della tariffazione a 28 giorni adottata dagli operatori dei servizi di comunicazione elettronica.

4.1 Con l'art. art. 19-quinquiesdecies in esame – rubricato «Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi» – il legislatore ha inserito nell'art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (noto come "decreto Bersani bis") i commi:

- "1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

- "1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate."

- "1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".

Inoltre, al comma 4 dello stesso 1, ha sostituito il secondo periodo con i seguenti:

- "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice".

Dopo il comma 4 ha inserito il comma 4-bis, del seguente tenore testuale:

- "Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

Si tratta, invero, di norma chiara nel prevedere la tariffazione su base mensile o per multipli di mese e, dunque, nel fornire un elemento di certezza per l'utente; una norma anche decisiva per scongiurare la prassi opaca e sleale della fatturazione a 28 giorni e dell'aumento occulto delle tariffe.

Norma, peraltro, perfettamente in linea con la direttiva servizio universale n.22/2002/CE, avendo esteso a tutti gli operatori del servizio di comunicazioni elettroniche, incluse le TLC, lo standard di fatturazione

mensile, quale standard minimo di riferimento e la tutela per la violazione del principio di trasparenza all'erogazione di tutti gli altri servizi di TLC.

Appaiono dunque manifestamente infondate tutte le censure di illegittimità costituzionale e comunitaria.

4.2 Innanzitutto è manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento all'art. 77 Cost. ed al difetto di omogeneità e coerenza della normativa impugnata, laddove la stessa giurisprudenza costituzionale, in più occasioni ha affermato che "il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., [si ricollega] ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico" e che "la urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare" (Corte Cost. n.170/2017; 244/2016 e 22/2012).

Perché, infatti, le disposizioni impugnate, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, erano e sono preordinate ad estendere la tutela per la violazione del principio di trasparenza all'erogazione dei servizi di TLC in un mercato caratterizzato da manovre tariffarie e contestuali variazioni della cadenza delle fatturazioni, in cui vi era l'urgenza di rafforzare gli interventi avviati dall'autorità di settore e rispondere alle istanze dei consumatori.

4.3 Del pari, sono manifestamente infondate le questioni relative alla introduzione di misure ulteriori e più severe rispetto a quelle previste nelle direttive europee a protezione dei consumatori, alla violazione dei livelli di completa armonizzazione previsti dalle direttive 2011/83/UE e 2005/20/CE e del divieto di gold plating, in parametro agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. stante la dirimente circostanza che la tutela dell'utenza è disciplinata dalla c.d. direttiva servizio universale n.22/2002/CE, come modificata dalla direttiva 136/2009/UE.

Tale direttiva introduce gli standard di tutela minimi e sempre aumentabili dagli stati membri, e all'articolo 21 (Trasparenza e pubblicazione delle informazioni), anzi, fa obbligo ed impone agli Stati membri di intervenire affinché "...le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate."

Proprio in questa prospettiva è intervenuto il legislatore con la norma impugnata, la cui introduzione si è resa necessaria ed urgente proprio per il proliferare ed il diffondersi della pratica eccentrica, opaca e sleale della tariffazione a 28 giorni. Una pratica contraria agli usi commerciali inveterati ab immemorabili ed espressione di un tentativo degli operatori del settore di forzare il sistema dell'autonomia tariffaria eludendo gli obblighi di cui all'art. 70, co. 4, II periodo ed all'art. 71, co. 1 CCE (in applicazione della direttiva universale servizi). E tutto per dissimulare l'aumento tariffario e renderlo poco o nient'affatto intelligibile ai consumatori, in contrario avviso alla regola di trasparenza stabilita, principalmente dalla citata direttiva universale servizi, ai fini dell'esatta definizione delle regole del rapporto e della comparabilità di esse con quelle di altri operatori, non a caso tutti d'accordo sul punto.

E, dunque, le finalità perseguite dall'art. 19-quinquiesdecies e dall'Autorità di settore sono perfettamente in linea con gli obiettivi del Legislatore europeo e non si intravede alcuna violazione delle direttive in materia nell'intervento normativo, che, anzi, è frutto dell'esercizio poteri ad conferiti proprio dal diritto europeo al Legislatore nazionale.

4.4 Appare manifestamente infondata anche la dedotta violazione degli artt. 3 e 41 Cost., poiché le misure introdotte dall'art.19-quinquiesdecies lungi dal comprimere il diritto degli operatori ad esercitare lo ius variandi, si limitano ad introdurre standard minimi per garantire informazioni contrattuali trasparenti e offerte agevolmente comparabili tra loro come prescritto nel rispetto degli artt. 70 e 71 del CCE e della direttiva servizio universale 22/2002/CE e di tutte le direttive in materia.

Né l'art.70, co.4, CCE, che è attuativo dell'art. 20, § 2) della direttiva n. 2002/22/CE, può valere a legittimare pratiche commerciali scorrette, né intese restrittive della concorrenza. Infatti, la libertà commerciale degli operatori del settore ed il loro diritto d'apportare ai contratti di durata variazioni

unilaterali delle offerte commerciali valorizzata dalla norma, incontra sempre i limite minimo di fornire informazioni contrattuali trasparenti e agevolmente comparabili tra di loro.

In effetti, con l'estensione a tutti gli operatori dell'obbligo di fatturazione su base mensile o per frazione di mesi, il legislatore ha introdotto uno standard minimo di riferimento che non solo non incide sull'autonomia contrattuale, ma neppure può essere fonte di disparità di trattamento o violazione del canone di ragionevolezza rilevanti ai sensi dell'art. 3 Cost., viepiù perché intende perseguire finalità di tutela dei utenti-parti deboli dei contratti in esame, nel rispetto proprio delle direttive comunitarie in materia e recepite dalla normativa nazionale.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto non sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica laddove l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, purché la sua individuazione non sia arbitraria e le misure assunte ne siano congruenti (C. Cost. 24 gennaio 2017 n. 16).

4.5. Del pari appare manifestamente infondata e non si ravvisa alcuna violazione della direttiva 2005/29/CE, da parte della norma impugnata nella parte in cui assegna alla AGCom poteri di vigilanza e sanzionatori in materie di cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, che la ricorrente afferma siano devolute alla Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

In realtà, i poteri attribuiti ed esercitati dall'AGCom discendono proprio dal sistema che la direttiva n. 2005/29/CE, le direttive settoriali e le fonti interne vanno costruendo tra loro e che trovano unità di principi proprio nell'art. 2, commi 12 e 37 della l. 481/2015 (cui rinvia l'art. 1, co. 6, lett. c, n. 14 della l. 249/1997, istitutiva dell'AGCom).

Come chiarito dal Consiglio di Stato nella pronuncia 13.2.2020 n.1368, tutto questo accade sotto la guida degli organismi europei e della giurisprudenza della CGUE, che così garantiscono l'applicazione unitaria, coerente ed uniforme delle discipline generale e di settore, come all'interno fanno le ANR raccordando e coordinando i propri interventi nelle materie aventi tratti comuni, in primis normativi e regolatori. Sicché v'è una copertura eurounitaria alle delibere delle ANR di settore (come AGCOM) che, pur talvolta non rinvenendo immediatamente nel proprio sistema se non clausole generali e non anche un puntiglioso fondamento nelle norme primarie (UE e nazionali) di settore, perseguono obiettivi comunque coerenti con quelli fissati in queste ultime, tali, cioè, da poterne costituire continuazione ideale. Esse, quindi e per il sol fatto di aver a disposizione le fonti interne e dell'UE —nonché un framework sovranazionale basato sulla formazione, condivisione e circolazione di best practices poste dagli organi dell'UE—, danno vita a provvedimenti congruenti coi fini di tutela contro le pratiche commerciali scorrette ed a favore dei consumatori, ferme le loro rispettive potestà autonome avanti a fattispecie incompatibili (vale a dire irriducibili ed uniche, a causa della specificità tecnica propria ed esclusiva del settore)."

E gli interventi dell'AGCom in materia di tariffazione a 28 giorni, sono appunto espressione dei poteri di vigilanza sul rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art.71 comma 4 CCE e dalla direttiva servizio universale, di competenza dell'Autorità stessa, che il legislatore con la norma impugnata ha voluto rafforzare, assicurando una maggiore trasparenza ed una migliore comparabilità delle offerte, implementando l'intervento regolatorio ed estendendolo a tutti i settori interessati.

Soccorre al riguardo il concetto, condiviso dai Giudici nazionali e dalle Corti europee, dell'esistenza d'un corpo normativo multilivello unitario di tutele, che attinge dalle norme antitrust e dalle garanzie per i consumatori le regole comuni. Esiste altresì un altrettanto unitaria attività di protezione dei soggetti deboli, atta a tutelare appunto i soggetti non predisponenti nei contratti di massa per l'erogazione dei servizi d'utilità, che è svolta con criteri simili, da tutte e ciascuna Autorità di settore, che in detto corpo di norme trovano la fonte dei propri poteri.

4.6 Manifestamente infondata è anche la censura di violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della norma impugnata.

Perché, infatti, nessuno dei rimedi apprestato dal Legislatore fino al momento della emanazione della norma era risultato sufficiente a garantire una idonea tutela.

Non lo era certamente la pubblicazione dei "listini prezzi virtuali", che non permetteva in concreto una comparabilità delle offerte, laddove il parametro di riferimento era costituito da un periodo "inusuale" quale è quello a 28 giorni, come dimostrato dalla insufficienza a tale scopo del motore di calcolo, inizialmente adottato da AGCOM (v. delibera n. 252 /16 per gli operatori telefonici). E non lo era neppure il rimedio del recesso che non portava ad un riequilibrio del rapporto contrattuale, in quanto il recesso permetteva e permette al titolare, non la conservazione delle condizioni contrattuali originariamente convenute, ma soltanto l'uscita dal rapporto; permanendo, invece, la difficoltà per gli utenti più vulnerabili di destreggiarsi

sul mercato, al punto da costituire un disincentivo significativo ad avvalersi di tale facoltà. (in questo senso C.d.S sentenza n. 8024/2019).

D'altra parte, come osservato in precedenza, che il parametro ordinario di riferimento sia appunto il mese solare è un dato di fatto ed è patrimonio di conoscenza comune della collettività per i contratti a prestazioni continuative a cadenza fissa, onde la scelta operata in tal senso del Legislatore non è affatto irragionevole o non proporzionata atteso che, come anche chiarito dal Consiglio di Stato, ad essere eccentrica è piuttosto la scelta della cadenza a 28 giorni, in quanto "estranea, se non contraria agli usi commerciali inveterati ab immemorabili". (In tal senso, Consiglio di Stato, VI, n. 879/2020).

Ad ogni buon conto l'intervento normativo non incide sulla libertà di iniziativa economica delle imprese interessate, che debbono solo rispettare un limite minimo per la durata delle fatturazioni onde assicurare in favore dell'utente la maggiore trasparenza e comparabilità delle offerte, ferma restando la libertà delle imprese di modulare liberamente, per il resto, le proprie offerte.

Anzi, l'intervento normativo della cui legittimità ora si discute è diretto ad assicurare la piena tutela della trasparenza e l'accesso pieno e diretto alle informazioni sui prezzi praticati, al fine di garantire la libertà di scelta degli utenti in termini di reale possibilità di comparare le condizioni economiche dei servizi offerti.

5. Altra doglianza sottesa all'intero ricorso introduttivo è la inapplicabilità a Sky Italia srl della disciplina di settore, quella dei servizi di comunicazione elettronica ai sensi delle direttive n.19,20,21 3 22 del 2002 e s.m.i e del codice delle Comunicazioni elettroniche, d.lgs. 01.08.2003 n.259, al quale la società stessa afferma di essere estranea in quanto essa si occupa della sola commercializzazione di pacchetti televisivi e non svolge, invece, trasmissione di segnali. Sostiene, infatti, la ricorrente che essa "effettua «servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione [forniti da operatori terzi; n.d.r.]», servizi quindi espressamente esclusi dalla definizione di «servizi di comunicazione elettronica» contenuta nella direttiva quadro".

Senonché, la tesi non convince.

5.1. Come, infatti, ha già ribadito questo stesso Tar Lazio sez. II, nella sentenza 13 dicembre 2011 n.9710 (confermata in appello da C.d.S. 12 aprile 2013 n.2009) "la società ricorrente svolge, indubitabilmente, attività di trasmissione di programmi televisivi via satellite e di distribuzione di film e programmi televisivi, fornendo servizi di accesso condizionato, dovendo escludersi la sua configurabilità quale mero fornitore di contenuti, ricadendo conseguentemente a pieno titolo nella nozione di 'servizi di comunicazione elettronica' di cui all'art. 1, lettera gg) del Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale ricomprende nel servizio di comunicazione elettronica «i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti...» ... Ad escludere la possibilità di qualificare la società ricorrente quale mero fornitore di contenuti, come tale espressamente sottratto alla nozione di servizio di comunicazione elettronica ai sensi della citata norma, interviene il rapporto diretto intercorrente tra la stessa e l'utente finale - mancante in presenza di un mero fornitore di contenuti che si avvale della mediazione di un soggetto terzo - trasmettendo la società, in forma codificata, i pacchetti aggregati direttamente presso l'abitazione dell'utente al quale viene consegnato il kit necessario alla ricezione delle trasmissioni. In tale veste, la società ricorrente risulta pertanto soggetta al regime di autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, in cui ricadono tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi i fornitori di servizi di radiodiffusione televisiva a pagamento."

Invero secondo la giurisprudenza consolidata, l'attività svolta dalla ricorrente non può ricondursi alla mera fornitura di pacchetti, ma deve essere più correttamente qualificata come fornitura di servizi, aventi accesso condizionato, attraverso la fornitura di sistemi di abilitazione alla visione dei programmi, propedeutico alla fruizione dei contenuti offerti. D'altra parte, "il Codice C.E. non esclude i «servizi radiotelevisivi a pagamento» dalla nozione di «servizi di comunicazione elettronica», visto che all'art. 1, lett. gg, li definisce come «servizi, forniti di norma a pagamento, consistentinella trasmissione di segnali su rete di comunicazione elettronica.....e servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva.....». Quindi ogni attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, senza distinzione in base all'oggetto, è soggetta alla disciplina dettata per il settore." (cfr. Cons. Stato, III Sezione, 12 aprile 2013 n. 2009).

Né rileva la circostanza che Sky Italia srl si avvale della piattaforma Eutelsat, poiché come ha stabilito lo stesso Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2009/2013 "tale piattaforma, infatti, non può avere il ruolo

di soggetto terzo operatore di rete satellitare, ma funge da semplice piattaforma di passaggio del segnale originato da SKY in modalità criptata, visto che è la stessa Sky a fornire all'abbonato-utente finale i sistemi e gli apparati necessari per vedere in chiaro il segnale criptato".

5.2. Tale interpretazione trova un puntuale riscontro nella 'direttiva servizio universale' richiamata dalla ricorrente, che nel considerando 30 si riferisce a tutte le reti e ai servizi di comunicazione elettronica complessivamente intesi e non ai soli servizi di comunicazione telefonica.

Ma trova anche conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che nella pronuncia 30 aprile 2014 – C475/2012 ha affermato che rientra nella nozione di "servizio di comunicazione elettronica" il servizio con cui viene fornito, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un pacchetto trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva. Mentre resta irrilevante la circostanza che la trasmissione avvenga servendosi di una infrastruttura non appartenente alla piattaforma satellitare, che "è responsabile nei confronti degli utenti finali della trasmissione del segnale che garantisce a questi ultimi la fornitura del servizio a cui sono abbonati" e che "[q]ualsiasi diversa interpretazione ridurrebbe in maniera considerevole la portata" del quadro europeo delle comunicazioni e "pregiudicherebbe l'effetto utile delle disposizioni in esso contenute e comprometterebbe, di conseguenza, la realizzazione degli obiettivi che tale quadro persegue"(considerando 43 e 44).

5.3 Inquadrate e qualificata, dunque, la società ricorrente come fornitore di servizio televisivo ad accesso condizionato, è indubbia l'applicazione nei suoi confronti delle norme del Codice delle comunicazioni, di tutte le disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica, reti televisive, ecc., e dei provvedimenti qui impugnati, stante anche la dirimente circostanza che è essa stessa che fornendo il servizio a pagamento intrattiene rapporti con l'utente.

6. La posizione che, in sostanza, la Sky Italia srl ritiene violata e compressa dal provvedimento impugnato è quella di ridefinire la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, riducendola a 28 giorni, che essa stessa ha ritenuto di effettuare forte dello jus variandi previsto dall'art.70 del Codice delle comunicazioni elettroniche in deroga al principio contrattualistico dell'accordo tra le parti, sebbene poi neghi di essere un "fornitore di servizi di comunicazione elettronica e contesti l'applicazione ed estensione, da parte dell'Autorità, della normativa in materia di servizi di comunicazione elettronica.

6.1 Sennonché, ribadito che Sky Italia srl è fornitore di servizio televisivo ad accesso condizionato che intrattiene rapporti con l'utente e che dunque è soggetta al Codice delle comunicazioni elettroniche ed a tutta la normativa di settore, vi è che nel merito della pratica di fatturazione a 28 giorni, la ricorrente non ha spiegato e chiarito quale sarebbe il suo interesse a fornire offerte del servizio reso a 28 giorni, piuttosto che su base mensile, né ha portato alcuna argomentazione convincente e atta ad affermarne la legittimità e impingere, invece, il provvedimento normativo ritenuto costituzionalmente e comunitariamente illegittimo.

6.2 Preliminarmente va rimarcata l'eccentricità della scelta di effettuare una fatturazione dei servizi erogati con cadenza a 28 giorni, anziché, su base mensile, com'è sempre stato e lo è comunque dell'entrata in vigore della novella recata dall'art. 19-quinquiesdecies del d.l. n.148/2017, come già affermato a più riprese dal Consiglio di Stato in numerose pronunce (tra cui le recenti sentenze n.879/2020, n.978/2020 e n.4156/2020). Secondo il Consiglio di Stato "la periodicità temporale d'uso per i pagamenti nei contratti di somministrazione continuativi di beni (energia, gas, acqua) e di servizi (telefonia fissa) è sempre stata il mese o suoi multipli (p. es., il bimestre o il trimestre). Ciò è tanto universalmente noto, quanto certo da apparire indubitabile ed incontestabile, assurgendo a fatto notorio ex art. 115, II co., c.p.c. (su tali attributi del notorio, cfr. di recente Cass., III, 21 aprile 2016 n. 8049; id., V, 3 marzo 2017; id., VI/3, 20 settembre 2019 n. 23546 - ord.za). La conferma che la periodicità mensile (o multipli del mese) sia la scadenza d'uso da sempre adoperata per i contratti di durata relativi alle utilities continuativamente erogati (tipo la telefonia fissa) trova buona conferma pure a livello eurounitario nell'art. 5, § 1), lett. e) della dir. n. 2011/83/UE (sugli obblighi informativi precontrattuali del professionista al fine della stipula di contratti da concludere con i consumatori a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali). Al di là del peculiare oggetto della norma, essa si premura di precisare, per i contratti di abbonamento o a tempo indeterminato che prevedono l'addebito di una tariffa fissa, che il prezzo totale equivalga anche ai costi mensili totali. Pertanto, anche il legislatore UE reputa un dato di fatto ovvio, ossia un patrimonio di conoscenza comune della collettività per i contratti a prestazioni continuative a cadenza fissa, che il parametro ordinario di riferimento sia appunto il mese solare".

Come osservato dalla giurisprudenza citata, la scelta della tariffazione a 28 giorni, avendo l'effetto di introdurre una tredicesima mensilità di fatturazione e, dunque, un aumento delle tariffe dell'8,6%, in realtà dissimula un aumento tariffario e, soprattutto, presenta aspetti eversivi del sistema, ossia, per un verso il richiamo a una cadenza temporale estranea, se non contraria agli usi commerciali inveterati ab

immemorabili; per altro verso il tentativo di detti operatori di forzare il sistema dell'autonomia tariffaria eludendo gli obblighi di cui all'art. 70, co. 4, II periodo ed all'art. 71, co. 1 CCE, per dissimulare l'aumento tariffario e renderlo poco o nient'affatto intelligibile ai consumatori, aggirando la regola di trasparenza stabilita ai fini dell'esatta definizione delle regole del rapporto e della comparabilità di esse con quelle di altri operatori, non a caso tutti d'accordo sul punto.

In disparte ogni valutazione circa la natura di intesa restrittiva di questa scelta, vi è che essa è, comunque, una pratica sleale perché induce l'utente, grazie allo scarto apparentemente piccolo tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tale sottile discrepanza e a non cogliere fin da subito il predetto aumento. Ma, soprattutto, tale nuova clausola impedisce o, comunque, rende più difficile per l'utente l'immediata individuazione del gestore che offre la tariffazione su 12 scadente, piuttosto che su 13 periodi. D'altra parte la scelta a 28 giorni limita drasticamente anche la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rende difficoltoso, se non inutile, l'esercizio del diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata.

L'anomalia che ne è derivata agli utenti è stata quella di un aumento dei prezzi delle tariffe con modalità non trasparenti in seguito alla nuova e contemporanea rimodulazione dell'offerta.

Invero, il passaggio dalla fatturazione a cadenza mensile ha determinato una violazione del principio di trasparenza, rendendo meno intelligibile l'effettivo costo del servizio. Tanto al fine d'impedire la percezione immediata dell'aumento della tariffa e, quindi, una libera valutazione delle offerte.

In tal senso, il principio di trasparenza ex art. 71, co. 1, ° periodo CCE serve ad evitare atteggiamenti oscuri ed a garantire la buona fede nei rapporti tra operatori e clientela, intesa come obbligo di celere informazione e divieto di pretermettere le altrui ragioni e affidamenti in modo irreversibile. Dal che la ravvisata necessità non solo d'inibire forme stravaganti o eccentriche di fatturazione (con il ripristino della cadenza mensile), ma pure l'immediato ristoro dell'equilibrio nei contratti della massa degli utenti attraverso gli strumenti di regolazione, la quale implica e, anzi richiede che la regola inibitoria sia accompagnata dalla sanzione ripristinatoria.

È stato, così, necessario ristabilire una condizione di simmetria tra operatore di telefonia, ben informato e consapevole delle sue politiche commerciali, e consumatore, obbligato ad accettare le modifiche delle condizioni di rinnovo della fatturazione, se non adeguatamente informato o in assenza di serie alternative praticabili presso altri operatori.

6.3 Né, può dubitarsi che l'Autorità abbia il potere di adottare le misure attuative di cui alla Deliberazione 496/2017/CONS impugnata. Infatti, in disparte la considerazione che il presupposto dell'intervento normativo è stato sì quello di riparare al surrettizio incremento delle tariffe derivante dalla fatturazione a 28 giorni, ma anche e soprattutto quello di eliminare la confusione indotta tra gli utenti dalla modifica dei termini di fatturazione, vi è che già l'art. 70, comma 1, lett. b) ed e) del Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce all'Autorità il potere di garantire che i contratti tra fornitori e utenti contengano, tra le altre, informazioni su "i servizi forniti", sul "dettaglio dei prezzi e delle tariffe" e sulle "modalità di pagamento", mentre l'art. 71 del medesimo codice attribuisce all'Autorità il compito di assicurare "che le imprese pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti". E, dunque, nella sufficienza e nell'idoneità degli strumenti adottati dagli operatori ("pubblicazione...a destinatario indifferenziato", o sul sito web dell'operatore, o la mera comunicazione in fattura), l'Autorità, forte del d.l. n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007 come recentemente modificato dalla legge n. 148/2017 e della ratio sottesa alla novella legislativa, ha provveduto a dare attuazione al disegno normativo declinando una serie di modalità operative, che spaziano dalla pubblicazione sul sito web dell'operatore fino alla chiamata diretta, ma funzionali allo scopo informare gli utenti, in maniera chiara e compiuta, della modifica della cadenza periodica delle offerte, della fatturazione e del conseguente eventuale incremento delle tariffe.

7. In conclusione e sintesi, dunque, le eccezioni di illegittimità costituzionale e comunitaria sollevate dalla ricorrente sono tutte manifestamente infondate e con esse le connesse censure di illegittimità derivata. Così anche infondate sono le censure sollevate con riferimento al provvedimento impugnato, che meritano l'integrale rigetto, dovendosi ritenere che la Sky Italia srl, in quanto operatore che offre servizi televisivi a pagamento rientra tra i soggetti destinatari della norma impugnata e della disciplina del dettato delle comunicazioni elettroniche, così come anche l'intervento del Legislatore impugnato e le delibere adottate successivamente adottate dall'Autorità sono legittime e fondamentali per assicurare i diritti degli utenti relativi alla trasparenza delle informazioni in merito ai costi dei servizi offerti dagli operatori.

Dal che consegue l'integrale reiezione del ricorso introduttivo.

8. Dal rigetto del ricorso n. 2326 del 2018 avente ad oggetto la legittimità delle misure attuative adottata dall'AGCom per la sanzione della tariffazione a 28 giorni adottata da SKY, consegue la reiezione automatica del riunito ricorso n. 5029 del 2018 avente ad oggetto l'annullamento o la disapplicazione:

a) della delibera n. 69/18/CONS adottata il 14 febbraio 2018 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche solo "Autorità" o "AGCom"), avente ad oggetto «Diffida alla società Sky Italia s.r.l., in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste a partire dal 1 aprile 2018, al rispetto degli articoli 70 e 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'articolo 1, commi 1-quater e 3-bis, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, in combinato disposto con l'articolo 6, dell'allegato A, alla delibera n. 519/15/CONS», provvedimento comunicato alla ricorrente in data 16 febbraio 2018 e pubblicato sul sito web dell'Autorità in data 21 febbraio 2018 (doc. 2).

E' di immediata evidenza, infatti, che gli atti con esso gravati costituiscono pedissequa applicazione delle misure attuative di cui si è acclarata più sopra la legittimità di talché non può ravvisarsi alcuna illegittimità della diffida oggetto del citato riunito ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è pubblicata in ritardo per impedimento di salute dell'estensore idoneamente documentato all'Organo di autogoverno della Giustizia amministrativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li Respinge.

Condanna SKY Italia S.p.a. a corrispondere all'AGCom le spese di lite che liquida in complessive € 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 in videoconferenza ex art. 25, d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Referendario

L'ESTENSORE
Alfonso Graziano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO